



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ASS.NE COLLETTIVO NEO APS
CF/PIVA 06196610650

Art. 1 - Denominazione sociale

È costituita, ai sensi del D.L. 117/2017 (cod. del Terzo settore) e nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile in tema di associazioni, l'Associazione culturale sotto la denominazione ASS.NE COLLETTIVO NEO APS

Art. 2 - Sede legale e sedi secondarie

L'Associazione culturale ha sede legale in SALERNO, VIA FUORNI, 11.

L'Assemblea straordinaria può quindi istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località. I trasferimenti di sede legale all'interno del territorio comunale non necessitano di modifiche statutarie.

Art. 3 - Lo scopo

L'Associazione culturale non ha fini di lucro. L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apartitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro; l'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

L'Associazione ha come scopo di:

- promuovere la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale.
- Favorire la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione d'attività su tutto il territorio nazionale
- promuovere ed organizzare manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati
- promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.
- promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto moda, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione.

L'Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

- a) svolgere conferenze, seminari, congressi ed eventi aperti al pubblico, che prevedano anche la somministrazione di alimenti e bevande, direttamente o tramite terzi soggetti incaricati, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
- b) istituire corsi, a tutti i livelli, compresi corsi di formazione, educativi e aggiornamento;
- c) promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando eventi, scambi culturali e viaggi di approfondimento e di conoscenza;
- d) pubblicare opuscoli, riviste e altro materiale informativo sia in formato cartaceo sia online;
- e) aprire un sito internet e pagine e account su social network, ivi incluso Facebook.

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. È obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 - La durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo. L'Assemblea straordinaria potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Art. 5 - I mezzi economici

L'Associazione culturale trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al

raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- iniziative promozionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto. I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 6 - I soci

Sono ammessi a partecipare all'Associazione culturale tutte le persone (uomini e donne) altre associazioni di promozione sociale o enti del terzo settore in senso più ampio che:

- accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno;
- condividono gli scopi dell'Associazione;
- si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.

Due sono le categorie di soci:

- soci fondatori: sono coloro che hanno costituito l'Associazione;
- soci effettivi: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato direttivo. Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale viene stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. L'Associazione svolge la propria attività grazie alla collaborazione o prestazione di lavoro volontaria e gratuita degli associati. Tuttavia, se pure in forma eccezionale, l'Associazione ha la possibilità di ricorrere, solo in parte, a prestazioni di lavoro dipendente, a consulenze o prestazioni professionali autonome.

Art. 7 - La domanda di ammissione

Il Comitato direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci. La domanda di ammissione deve essere realizzata con le seguenti modalità:

- redatta per iscritto, o tramite apposito modulo reperibile e compilabile in maniera telematica,
- indirizzata al Comitato direttivo.

La domanda di adesione deve contenere le generalità complete del socio e in particolare: [nome e cognome], nato a , il e residente in , C.F. . Il diniego va motivato dal Comitato direttivo. Dal momento dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal Comitato direttivo e approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intransmissibile.

Art. 8 - Diritti dei soci

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto come previsto dalle leggi e dal presente statuto:

- di eleggere gli organi sociali;
- di essere eletti negli stessi organi sociali;
- di informazione e di controllo. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito economicamente, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta.

L'Associazione svolge in modo prevalente la propria attività con il supporto in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso:

- ai documenti;
- alle deliberazioni assembleari;
- ai bilanci e ai rendiconti;
- ai registri dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 9 - I doveri dei soci

I membri dell'Associazione culturale svolgeranno la propria attività nell'Associazione: – in modo personale; – in modo volontario e gratuito senza fini di lucro; – in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento dell'associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 10 – Recesso/esclusione/decadenza/decesso/indegnità del socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno;
- per recesso da comunicare per iscritto al Comitato direttivo;
- per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Comitato direttivo;
- per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando il socio:
 - a) non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b) non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
 - c) danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione;
- per ritardato pagamento della quota associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dal Comitato direttivo);
- per decesso;
- per indegnità (l'indegnità verrà riconosciuta dal Consiglio Direttivo).

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. Il recesso del socio dall'Associazione culturale deve avvenire mediante comunicazione scritta che deve essere inviata al coordinatore del Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione e deve essere comunicata a mezzo lettera allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.

Art. 11 - Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato direttivo;
- il Presidente.

Le cariche sociali sono assunte e svolte senza aver diritto ad alcuna retribuzione e pertanto sono a totale titolo gratuito.

Art. 12 - L'Assemblea

L'organo sovrano dell'Associazione culturale è rappresentato dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi. L'Assemblea è convocata:

- almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente;
- mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso va pubblicato nei locali della sede almeno 20 giorni prima dell'adunanza dei soci. Nelle lettere di convocazione vanno riportati i seguenti elementi:
- il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea;
- l'elenco degli argomenti da discutere.

L'Assemblea dei soci è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo. Il Presidente deve constatare:

- la regolarità delle deleghe;
- il diritto di partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata:

- quando il Comitato direttivo lo ritiene necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 13 - L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- eleggere il Comitato direttivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo art. 14;
- stabilire i limiti di rimborso delle spese relative alle diverse voci di spesa degli amministratori dell'Organizzazione;
- stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione (per esempio regolamenti);
- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal direttivo;
- fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;



– approvare il programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 14 - L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art. 20;
- delibera sulla proroga della durata dell'Organizzazione;
- nomina il liquidatore.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione. Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 15 - Il Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è composto da 7 membri eletti dall'Assemblea tra i propri aderenti. Resterà in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Comitato direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea. Le deliberazioni del Comitato direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Il Comitato direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo e il rendiconto economico;
- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti durante un'assemblea convocata ad hoc e comunque non oltre i 60 giorni dalla data di scadenza della carica, tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica due anni. Il Presidente nomina il Segretario all'interno del Consiglio Direttivo. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Segretario, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso. Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all'assemblea degli associati il rendiconto consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri dell'associazione; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Art. 17 - Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative. Il Comitato predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative a un anno e l'Assemblea ordinaria lo approva i termini sovraesposti; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione 15 giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Art. 18 - Rendiconto economico e finanziario

L'Associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare ogni tipo di entrata. In materia di finanziamenti, si prevede che l'Associazione può riceverne a diverso titolo, sia che si tratti di donazioni, eredità, contributi statali o provenienti dall'Unione europea, mentre altre entrate possono derivare dalla prestazione della propria attività o dall'erogazione di servizi convenzionati, o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento. Di ogni entrata deve essere registrata e conservata per 3 anni una documentazione scritta. Ulteriori risorse economiche possono derivare da attività commerciali nei confronti di soci o terzi, purché finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati dall'Ente nello statuto.

Art. 19 - Modifiche statutarie

Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Ogni modificazione o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.

Art. 20 - Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. L'Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell'Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 21 - Norme finali

Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Il presente Statuto si compone di n. 21 articoli e n. 5 fogli dattiloscritti

[Handwritten signatures and text:]
Alfredo Santoro
Vincenzo Santoro
Antonio Santoro
Vincenzo Santoro
Antonio Santoro
Vincenzo Santoro
Antonio Santoro